

**REGOLAMENTO (CE) N. 2736/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 14 dicembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1303/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1303/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 22.6.2000, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità***(in EUR/100 kg)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	20
0207 12 90 9190	20
0207 12 90 9990	20
0207 14 20 9900	5
0207 14 60 9900	5
0207 14 70 9190	5
0207 14 70 9290	5
0408 11 80 9100	55
0408 91 80 9100	37

NB.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.»